## Causa C-215/08

### E. Friz GmbH

#### contro

# Carsten von der Heyden

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Ambito di applicazione della direttiva 85/577/CEE — Adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone — Revoca»

| Conclusioni   | dell'avvocato | generale | V. | Trstenjak, | presentate l'8 | settembre |          |
|---|---------------|----------|----|------------|----------------|-----------|----------|
| 2009  |               |          |    |            |                |           | I - 2950 |
| Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 |               |          |    |            |                |           | 1 - 2990 |

#### Massime della sentenza

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577

(Direttiva del Consiglio 85/577, artt. 1, n. 1, secondo trattino, e 2)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577 (Direttiva del Consiglio 85/577, art. 5, n. 2)

1. La direttiva 85/577, concernente la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, si applica ad un contratto, concluso tra un commerciante e un consumatore al momento di una visita non richiesta al domicilio di quest'ultimo, avente ad oggetto l'adesione di detto consumatore ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone qualora lo scopo di una tale adesione non sia in via prioritaria quello di divenire membro della società, bensì di investire capitali.

chiuso costituito in forma di società di persone, prestata a seguito di una vendita a domicilio non richiesta di un commerciante al domicilio del consumatore, quest'ultimo può invocare nei confronti di tale società, sul saldo di liquidazione, un diritto calcolato in funzione del valore della sua partecipazione al momento del suo recesso da tale fondo e, pertanto, può ottenere eventualmente la restituzione di un importo inferiore al suo conferimento ovvero può essere tenuto a partecipare alle perdite di detto fondo.

(v. punti 28, 34, dispositivo 1)

 L'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577, concernente la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, non osta ad una norma nazionale in forza della quale, in caso di revoca dell'adesione ad un fondo immobiliare Infatti, se è pur certo che la direttiva è diretta a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta. In tal senso, risulta sia dalla struttura generale sia dal tenore letterale di varie disposizioni di tale direttiva che detta tutela è soggetta a taluni limiti. Per quanto più specificatamente attiene alle conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso, la notifica del recesso comporta, sia per il

consumatore sia per il commerciante, il ripristino dello status quo ante. La direttiva non esclude affatto, tuttavia, che il consumatore possa avere, in talune specifiche fattispecie, obblighi verso il commerciante e sia tenuto, eventualmente, a

sopportare talune conseguenze dell'esercizio del suo diritto di recesso.

(v. punti 44, 45, 50, dispositivo 2)